



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE
ARCHIVIO DI STATO DI CHIETI

REGOLAMENTO

Modalità di controllo sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dall'art.52 D. Lgs. 36/2023.

PREMESSE

L'art. 52 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") introduce una modalità specifica per la verifica dei requisiti degli operatori economici in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro. La norma stabilisce che, in tali casi, gli operatori economici attestano, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

Per questi affidamenti, la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici, anche tramite il sorteggio di un campione, da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'Allegato 1.2 del Codice, relativo ai compiti specifici del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la fase dell'affidamento, "le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'art.15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano in capo al RUP, il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate".

Art. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nell'ambito delle procedure di affidamento diretto dell'Archivio di Stato di Chieti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, di importo inferiore a 40.000 euro.

Le presenti modalità di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici, hanno la durata di un anno dall'approvazione del presente regolamento. Tali modalità sono soggette a revisione annuale e pertanto possono essere confermate o modificate con determina di approvazione per l'anno successivo.

Art. 2- AMBITO DI APPLICAZIONE

I controlli a campione riguardano le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (causa di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 3 – MODALITA' DI SELEZIONE DEL CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi. Nello specifico, il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del **10%** delle



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE
ARCHIVIO DI STATO DI CHIETI

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore o, comunque, almeno pari ad un operatore/affidamento.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà tramite sorteggio effettuato con generatore di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti complessivi effettuati nell'anno considerato, disposto di ordine cronologico in base alla data di protocollazione delle relative determine di aggiudicazione.

L'Archivio di Stato di Chieti può in ogni caso ed in qualsiasi momento verificare il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario, qualora siano sorti dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, o nei casi ci siano elementi di inattendibilità e/o incoerenza chiara delle informazioni rese o per errori e omissioni nella compilazione della dichiarazione sostitutiva.

Le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità indicate sono le seguenti:

- Verifica possesso requisiti di ordine generale: vengono effettuati i controlli di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs 36/2023, mediante richiesta di accesso al Fascicolo dell'Operatore economico, ove acquisire ciascun certificato relativo al possesso dei requisiti e, in caso di impossibilità, facendone richiesta alle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.
- Verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale, se previsti: sarà effettuata esclusivamente per affidamenti di importo superiore a € 5.000,00, per le quali si procederà alla valutazione dei requisiti di idoneità professionale e di ordine tecnico-organizzativo, come disposto dall'art. 100 D. Lgs 36/2023.

Art. 4- TEMPISTICA DEI CONTROLLI

1. I controlli a campione saranno effettuati **una volta all'anno**, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per le dichiarazioni presentate nei dodici mesi antecedenti;
2. in fase di prima applicazione, i controlli a campione verranno effettuati considerando gli affidamenti a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento e fino alla data del 1° gennaio 2026.

Art. 5- RESPONSABILE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

Le attività connesse alla predisposizione dell'elenco numerato dagli affidamenti complessivi effettuati nell'anno considerato, in ordine cronologico crescente in base alla data di protocollazione delle relative determine di aggiudicazione, e al successivo sorteggio del campione, effettuato con generatore di numeri casuali, da sottoporre a controllo saranno documentate in un apposito Verbale a cura dell'ufficio amministrativo.

Art. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

Conclusa la fase di sorteggio, il RUP di ciascun affidamento ovvero altro personale dell'Amministrazione incaricato e autorizzato, procederà all'effettuazione dei controlli sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) oppure, in caso di impossibilità, facendo richiesta alle amministrazioni competenti.

Art. 7 – ESITI DELLE VERIFICHE

Qualora dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, si procederà tempestivamente all'istituzione di un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. A tal fine,



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE
ARCHIVIO DI STATO DI CHIETI

l'amministrazione invierà una comunicazione scritta tramite PEC, assegnando un congruo termine di almeno 5 giorni lavorativi per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 36/2023, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Archivio di Stato di Chieti procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

Art. 8 – CONCLUSIONE DEI CONTROLLI E VERBALE FINALE

Il controllo si intende concluso non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sulle informazioni da verificare. Delle operazioni di controllo viene redatto un verbale a cura del RUP di ciascun affidamento, ovvero altro personale dell'Amministrazione incaricato e autorizzato, che sarà tempestivamente trasmesso al Direttore dell'Archivio di Stato di Chieti per la sottoscrizione.

Il RUP di ciascun affidamento, ovvero altro personale dell'Amministrazione incaricato e autorizzato, provvederà a comunicare i risultati dei controlli direttamente agli operatori economici interessanti, tramite verbale sottoscritto.

Il verbale di cui all'art. 5 ed i verbali delle risultanze dei controlli vengono approvati a cura del Direttore dell'Archivio di Stato di Chieti, con proprio atto. Il Direttore dell'Archivio di Stato di Chieti potrà eventualmente discostarsi alle risultanze del verbale di cui all'art. 5, dandone opportuna motivazione e procedendo ad una nuova procedura di predisposizione dell'elenco numerato e di sorteggio di un nuovo campione di controllo e redigendo nuovo verbale.

Non può in ogni caso discostarsi dalle risultanze che emergano dai verbali di conclusione dei controlli redatti dai RUP.

Come previsto dall'art. 52 c.2 del D.Lgs. 36/2023, con l'approvazione dei verbali istruttori, il Direttore dell'Archivio di Stato di Chieti provvede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

La determina di approvazione degli allegati verbali, sarà tempestivamente pubblicata sul web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente- sezione Bandi di gara e contratti.

Art. 9 – COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali.

Nell'ambito degli affidamenti, una copia del presente regolamento viene sempre allegata affinché gli operatori economici ne possano prendere visione ed averne opportuna conoscenza.

Inoltre copia del presente regolamento viene allegata alla determina di nomina del RUP e eventuale struttura di supporto al RUP, affinché i dipendenti che svolgono tali funzioni, possano parimenti prenderne visione ed averne opportuna conoscenza.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE
ARCHIVIO DI STATO DI CHIETI

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per la finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR).

Art. 11- VALIDITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento si applica a partire dalla data della determinazione che ne dispone l'approvazione e rimane valido fino per un anno.

Ai sensi dell'art. 52 c.1 D.Lgs 36/2023, le modalità di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici, sono soggette a revisione annuale e pertanto possono essere confermate o modificate con determina di approvazione delle modifiche/integrazioni al presente regolamento per l'anno successivo.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina vigente in materia.

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Stefania DI PRIMIO